



# Comune di Martellago

Città metropolitana di Venezia

CF 82003170279

PI 00809670276

## ORDINANZA DEL RESPONSABILE

**NUMERO 30 DEL 27/02/2026**

OGGETTO:	PROROGA - MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' PER L'ISTITUZIONE DELLA CHIUSURA TOTALE DAL 28/02/2026 AL 06/03/2026 DEL SOTTOPASSO DI VIA ZIGARAGA PER CONTO DI C.A.V. SPA
----------	--

### **Il Responsabile del Settore Gestione del Territorio Servizio Patrimonio ed Ambiente**

Vista la richiesta prot. n. 1083 del 16/01/2026, pervenuta da parte di C.A.V. S.p.A., di emissione dell'ordinanza per eseguire i lavori di manutenzione del sottopasso di via Zigaraga che si svolgeranno in due fasi distinte. La prima con l'istituzione del senso unico alternato regolato da movieri e/o impianto semaforico dal giorno 26/01/2026 al giorno 30/01/2026 dalle ore 07:00 alle ore 20:00. La seconda con l'istituzione della temporanea chiusura totale al traffico H24 in sempre corrispondenza del sottopasso di via Zigaraga dal giorno 09/02/2026 al giorno 13/02/2026 H24 e limitatamente alla durata del cantiere;

Vista la nota pervenuta in data 11/02/2026 con la quale C.A.V. S.p.a. chiede il posticipo della chiusura al traffico del sottopasso di via Zigaraga per impedimenti tecnici;

Vista la nota pervenuta in data 27/02/2026 con la quale C.A.V. S.p.a. chiede la proroga fino al 06/03/2026 dell'ordinanza n. 25 del 12/02/2026 per la chiusura al traffico del sottopasso di via Zigaraga per la prosecuzione e conclusione dei lavori;

Ritenuto doveroso salvaguardare le esigenze di percorribilità, traffico, sosta e l'incolumità pubblica degli utenti della strada;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, d'istituire la temporanea chiusura totale al traffico in corrispondenza del sottopasso di via Zigaraga per esecuzione lavori di manutenzione dal giorno 28/02/2026 al giorno 06/03/2026 H24 e limitatamente alla durata del cantiere;

Visti gli indirizzi generali forniti a riguardo dall'Amministrazione Comunale;

Visto che è stato effettuato il sopralluogo tecnico;

Vista la convenzione per il trasferimento delle funzioni di Polizia Locale dal Comune di Martellago all'Unione dei Comuni del Miranese, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 22/10/2014;

Sentito l'Ufficio Tecnico, Settore Gestione del Territorio, Servizio Patrimonio ed Ambiente;

Visto il D. Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada";

Visto il D.P.R. n. 495/1992 "Regolamento d'esecuzione e d'attuazione del Nuovo Codice della Strada";

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico Enti Locali";

Visto l'art. 65 dello Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 25 del 06.04.2001 (Co.Re.Co. prot. n. 2558 del 10.04.2001), da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 42 del 12.09.2022;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 213 del 02/09/2015;

Visto il Decreto del Sindaco n. 9 del 29/12/2025,

## **ORDINA**

Per quanto in premessa integrato e specificato:

**la proroga dell'istituzione della temporanea chiusura totale al traffico H24 in corrispondenza del sottopasso di via Zigaraga per esecuzione lavori di manutenzione dal giorno 28/02/2026 al giorno 06/03/2026 compreso H24, limitatamente alla durata del cantiere;**

La società C.A.V. S.p.A., sarà responsabile del posizionamento di adeguata segnaletica stradale con deviazioni e preavvisi così come previsto dall'art. 21 del D. Lgs. n. 285/1992 e degli artt. da 30 a 43 del relativo Regolamento (D.P.R. n. 495/1992).

I trasgressori sono passibili delle sanzioni previste dalla vigente legislazione.

Gli addetti ai servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 285/1992 sono incaricati della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

Durante il periodo di presenza del cantiere la Ditta esecutrice dei lavori ha obbligo di mantenere pulita ed in ordine la carreggiata stradale, garantire l'incolumità pubblica e l'accesso ai veicoli di polizia, soccorso, antincendio e ai frontisti in condizioni di sicurezza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, si avverte che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge n. 1034/1971 al TAR del Veneto, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al ministero dei LL.PP. entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992 e con le formalità stabilite dal regolamento.

**Il Responsabile del Settore Gestione del Territorio  
Servizio Patrimonio ed Ambiente**

- documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 82/2005 -

Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Martellago, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs n. 82/2005.